



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2012, proposto da:
Etatec S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Paoletti, domiciliata *ex lege* presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro

Servizi Ambientali S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Gaggero e Andrea Michetti, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Roma, 3/9;

nei confronti di

HY.M. Studio associazione professionale, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Damonte e Giulietta Redi, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Damonte nel suo studio in Genova, via Corsica, 10/1;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto a procedura negoziata indetta da Servizi Ambientali S.p.a. per l'affidamento dei servizi e delle prestazioni relative alla direzione lavori, alla misurazione, alla redazione di tutti gli

atti e documenti della contabilità e al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori e per ogni altra prestazione richiesta per il completamento dell'incarico fino alla ultimazione e al certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Adeguamento della stazione di sollevamento Santa Corona nel Comune di Pietra Ligure e suo collegamento al sistema di collettamento e depurazione del Comune di Borghetto Santo Spirito";

della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara in questione trasmessa all'odierna ricorrente in data 14 agosto 2012, prot. n. 1931;

dei verbali delle operazioni di gara relative all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, preparatorio o consequenziale rispetto a quelli impugnati, ivi inclusi il bando di gara, la lettera d'invito e tutta la documentazione costituente la *lex specialis* di gara, nonché il contratto di appalto, laddove sottoscritto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Servizi Ambientali S.p.a. e di HY.M. Studio associazione professionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Etatec S.r.l. ha partecipato alla procedura negoziata indetta da Servizi Ambientali S.p.a. per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, misurazione,

redazione della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relativamente alle opere di cui in epigrafe.

La lettera di invito prevedeva che il servizio, di importo inferiore ai 100.000 euro, sarebbe stato affidato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo presunto dell'appalto.

Hanno presentato offerta otto concorrenti.

La gara è stata definitivamente aggiudicata all'Associazione professionale Hy.M. Studio di Torino che aveva proposto un ribasso del 65,296%.

L'odierna ricorrente, con un ribasso del 45,00%, si è collocata all'ultimo posto della graduatoria.

Con ricorso giurisdizionale notificato il 13 settembre 2012 e depositato il successivo 20 settembre, Etatec S.r.l. ha impugnato gli atti di gara, deducendo le censure di legittimità di cui si riferirà in parte motiva.

Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e lo studio di ingegneria controinteressato; entrambe le parti resistenti si oppongono all'accoglimento del gravame in quanto parzialmente inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

Con ordinanza n. 393 del 17 ottobre 2012, è stata respinta, per carenza di *fumus*, l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente.

Con memoria depositata in data 7 ottobre 2014, la difesa della ricorrente ha ulteriormente articolato le argomentazioni a sostegno della fondatezza del primo motivo di gravame.

Ha replicato la difesa di Servizi ambientali con memoria del 10 ottobre 2014.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014 e ritenuto in decisione.

Ha fatto seguito la pubblicazione del dispositivo di sentenza n. 1491 del 24 ottobre 2014.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, l'esponente denuncia la violazione dell'art. 86, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), in forza del quale andrebbero inderogabilmente indicati, anche negli appalti di servizi, i costi relativi alla sicurezza.

Nel caso in esame, l'omissione sarebbe stata duplice: la stazione appaltante non ha indicato, nell'avviso pubblico della procedura negoziata e nella successiva lettera di invito, i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di cui i concorrenti avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione delle offerte (cd. "oneri da interferenze"); l'aggiudicataria, poi, non ha indicato nella propria offerta i costi per la sicurezza da rischio specifico (cd. "oneri da rischio aziendale"), ma vi ha provveduto solo nella successiva fase di verifica di non anomalia.

Anche la seconda omissione, peraltro, sarebbe imputabile all'erronea formulazione della legge di gara che non aveva previsto l'obbligo di indicare i costi della sicurezza inerenti all'attività svolta da ciascun concorrente e non aveva predisposto alcun modello da utilizzarsi allo scopo.

Tali doglianze sono tardive e, comunque, destituite di giuridico fondamento.

L'omessa indicazione nella lettera di invito dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, infatti, costituisce una circostanza direttamente incidente sulla formulazione dell'offerta e, in conseguenza, avrebbe dovuto essere immediatamente contestata, per rilevare il pregiudizio che ne derivava ai danni della concorrente, senza attendere l'esito sfavorevole della gara (Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671; *idem*, 26 novembre 2009, n. 7442; T.A.R. Liguria, sez. II, 21 marzo 2014, n. 453).

In ogni caso, la giurisprudenza amministrativa, dopo talune oscillazioni, ha chiarito che negli appalti di servizi di natura intellettuale, qual è pacificamente quello che forma oggetto della presente contestazione giurisdizionale, non occorre indicare gli oneri per la sicurezza, poiché le attività da svolgersi non sono caratterizzate da

profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3054).

In particolare, non si profilano in tale ambito rischi da interferenze esterne (derivanti, ad esempio, dalle particolari condizioni dei luoghi in cui dovrà svolgersi l'attività) ed è per questa ragione che l'art. 26, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 81/2008, esclude espressamente l'obbligo per la stazione appaltante di indicare detti oneri nel bando di gara (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 28 febbraio 2012, n. 378).

L'indicazione dei costi aziendali per la sicurezza da parte dei singoli concorrenti, invece, risulta funzionale al giudizio di anomalia e nessuna disposizione normativa prevede la comminatoria di esclusione per l'omessa indicazione degli stessi nell'offerta (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3056; T.A.R. Liguria, sez. II, 29 agosto 2014, n. 1323).

Va soggiunto che, nel caso in esame, la *lex specialis* nulla prevedeva in ordine all'eventuale indicazione degli oneri aziendali già nell'offerta e che, comunque, l'aggiudicataria non ha avuto difficoltà a specificare detti oneri in sede di verifica dell'anomalia.

La ricorrente, invece, non ha interesse a formulare le censure dedotte con il secondo (anche se contraddistinto con il n. 1.1) motivo di ricorso, inerenti alla pretesa anomalia dell'offerta aggiudicataria.

L'eventuale accoglimento del motivo, infatti, non comporterebbe né la riedizione dell'intera procedura competitiva né l'aggiudicazione in favore della ricorrente, ma solo lo scorrimento della graduatoria e la conseguente aggiudicazione in favore di una delle concorrenti che vi occupano una posizione anteriore alla ricorrente.

In ogni caso, i rilievi formulati nel contesto del motivo - riferendosi ad una pretesa inadeguatezza delle prestazioni professionali previste dall'aggiudicataria, in termini di impegno orario, rispetto alla complessità dell'incarico da svolgere – non sono idonei a rivelare, anche alla luce dei dettagliati chiarimenti forniti dall'aggiudicataria

medesima, alcun profilo di manifesta illogicità del giudizio di non anomalia motivatamente reso dalla stazione appaltante.

Anche per quanto concerne il terzo e ultimo motivo di ricorso, proposto in via dichiaratamente subordinata, si impone una diagnosi di inammissibilità per carenza di interesse.

Ad avviso della ricorrente, tutte le concorrenti che la precedono in graduatoria avrebbero dovuto essere escluse in quanto prive dei requisiti richiesti dalla legge di gara.

A prescindere dall'inverosimiglianza dell'esito prospettato dall'esponente (essendo ben difficile ipotizzare che ben sette concorrenti fossero prive dei requisiti e che la stazione appaltante non se ne fosse avveduta) e dalla genericità dei rilievi mossi nei confronti della posizione delle concorrenti neppure evocate in giudizio, resta il fatto che l'ipotetico accoglimento del motivo di ricorso comporterebbe direttamente l'aggiudicazione in favore della ricorrente, unico soggetto che ha presentato in gara un'offerta valida.

Tale esito, però, non si accorda con la domanda giurisdizionale, non intesa a conseguire l'aggiudicazione della gara, neppure in via subordinata o alternativa, ma dichiaratamente ed esclusivamente il rinnovo delle operazioni di gara, tanto che la ricorrente non ha neppure proposto domanda di subentro nel contratto.

Per tali ragioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell'importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento euro), oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, in favore di ciascuna controparte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)